



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 55 del 26/09/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno (2019) addì ventisei del mese di **Settembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	LONZARDI LORENZO	S
BATANI LORENA	S	MANCINI STEFANO	S
BERNARDI ALBERTO	S	MONTI ENRICO	S
BIGUZZI KESCHIA	S	RAGGI GIACOMO	S
BONAZZI DEL POGGETTO MARIASERENA	S	RICCI CATERINA	S
BRAVETTI PAOLO	S	RINALDINI ELISA	S
EVANGELISTI ANGELO	S	TAMPIERI MIRNA	S
FABBRI ANDREA	S	TURRONI EMANUELE	S
LIVERANI PAOLO	S		

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la DOTT PISACANE ALFONSO

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MONTI ENRICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **BATANI LORENA, BRAVETTI PAOLO, TURRONI EMANUELE.**

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiglieri: **BONETTI ADRIANO, BEDEI ELISA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO**

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (d'ora in poi DAL n. 186/2018), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (LR 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (LR 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”);

RILEVATO CHE:

a norma del punto 6.3.1 della DAL n. 186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO CHE:

la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale; in particolare la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi), Forlimpopoli è collocato dalla DAL 186/18 in I mentre attualmente era in IV;
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla **riduzione del 35%** già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, **per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;**
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;

- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio Comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- **variare la classe di appartenenza**, passando dalla classe I alla **classe II**, per le ragioni di seguito indicate: Forlimpopoli conta al 31/12/2018 n. 13.275 abitanti, quindi al di sotto della soglia dei 15.000 abitanti (appartenente alla III classe di appartenenza); la crescita demografica degli ultimi anni risulta stazionaria; poichè l'innalzamento alla classe I prevista dalla Regione ER è quindi dovuta dal solo fatto che Forlimpopoli è confinante con il Comune Capoluogo (Forlì) e che Forlimpopoli è interessato territorialmente dal passaggio della Via Emilia, si ritiene più compatibile la collocazione alla classe II.

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- **variare i valori unitari U1 e/o U2** della Tabella B di seguito riportata di una percentuale massima del 15 % e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella

– per le ragioni di seguito indicate: contenere l'incremento della quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinata ai sensi della Dal 186/2018, rispetto ai valori previgenti; non ostacolare l'attuazione degli interventi edilizi nelle aree di completamento, nei PUA in corso di attuazione nonché negli accordi operativi in corso di attuazione, ai sensi della LR 24/2017, già previsti nella Delibera di Indirizzo del Comune di Forlimpopoli n. 72 del 28/11/2018;

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)
Funzione residenziale	57,8	74,8
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	57,8	74,8
Funzione turistico-ricettiva	57,8	74,8
Funzione direzionale	57,8	74,8
Funzione produttiva	16,32	4,76
Funzione commerciale all'ingrosso	16,32	4,76
Funzione rurale	16,32	4,76

• in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

– ridurre il valore **AI** per le **attività sportive** di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: **50 %**

– Arrampicata Sportiva, Arti Marziali, Atletica leggera, Baseball, Softball, Bocce, Calcio, Ciclismo, Danza Sportiva, Ginnastica, Golf, Minigolf, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby, Tennis, Pattinaggio, Skateboard, Sport Equestri, Tiro con l'Arco, più tutte le attività sportive non espressamente elencate che non abbiano impatti sull'ambiente;

per le ragioni di seguito indicate: incentivare le attività sportive e favorire lo svolgimento delle attività all'aperto nel rispetto dell'ambiente;

• in merito ai **punti 1.4.1, 3.10 e 5.3.12** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso**), si ritiene di:

stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione intervento all'interno del TU	Ulteriore % di riduzione				
	U1	U2	D	S	QCC
Centro Storico					
Interventi edilizi realizzati all'interno del Centro Storico , per usi turistici/ricettivi, pubblici esercizi, ricreativi, commerciali di vicinato, artigianali di servizio alla casa e alla persona, e artigianali artistici, nonché culturali e di istruzione , di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (compreso cambio d'uso), addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione.	65,00%	65,00%	non dovuta	non dovuta	15,00%
Centro Storico					
Interventi edilizi realizzati all'interno del Centro Storico , ai fini abitativi , di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione .	esente	65,00%	non dovuta	non dovuta	15,00%
Città Artusiana					
Interventi edilizi realizzati all'interno del Perimetro della Città Artusiana all'interno del TU, per usi turistici/ricettivi, pubblici esercizi, ricreativi, commerciali di vicinato, artigianali di servizio alla casa e alla persona, e artigianali artistici, nonché culturali, di istruzione e terziari , di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (compreso cambio d'uso), addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione.	15,00%	15,00%	non dovuta	non dovuta	15,00%
Rigenerazione Urbana					
Interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento e/o sostituzione urbana, compreso recupero e riuso di immobili dismessi, previsti negli Ambiti A11 di Rigenerazione Urbana all'interno del TU (es: ex SFIR /ex ORBAT).	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

- per le ragioni di seguito indicate: incentivare l'attuazione degli interventi compresi negli ambiti di rigenerazione urbana del Comune di Forlimpopoli, stimolare l'attrattività turistica/ricettiva del centro storico in coerenza con l'emblema di Città Artusiana, promuovere il riuso, il recupero, la riqualificazione di immobili esistenti del centro storico anche ai fini abitativi, sostenere gli interventi di rigenerazione urbana già previsti dalla pianificazione urbanistica vigente;

• in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- stabilire la **riduzione del 15 % dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:** S. Leonardo in Schiova, S. Andrea, S. Pietro ai Prati, Selbagnone, compresa area produttiva/artigianale Melatello;

- per le ragioni di seguito indicate: Incentivare l'attuazione di Piani Urbanistici Attuativi già approvati e il completamento dei lotti liberi, con la realizzazione delle dotazioni

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**),
 - si ritiene di: applicare la seguente di riduzione **15 % di U2**;
 - per le ragioni di seguito indicate: agevolare funzioni che si fanno carico di problematiche sociali e promuovere interventi con finalità sociale e di interesse pubblico;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU):
 - si ritiene di applicare la seguente di riduzione **15 % di U2**;
 - per le ragioni di seguito indicate: aumentare la possibilità di accesso all'abitazione da parte di famiglie meno abbienti;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di: non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: **nella misura del 20 %**
 - per le ragioni di seguito indicate: incentivare l'insediamento di ambiti produttivi caratterizzati dalla minimizzazione dell'impatto sull'ambiente circostante e gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: **misura del 30 %**
 - per le ragioni di seguito indicate: sostenere lo sviluppo delle attività esistenti e future, limitando il consumo di suolo, favorendo i processi di riordino aziendale in un'ottica sostenibile;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2 (cumulabili fra loro fino ad un massimo del 50 %), definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
1 Bioedilizia Adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la Bioedilizia.	-30 %	-30%
2 Adeguamento sismico Raggiungimento facoltativo del livello di adeguamento sismico, quando normativamente non richiesto.	-30%	-30%
3 Abbattimento barriere architettoniche Interventi (nuovi e sull'esistente) di abbattimento delle barriere architettoniche che soddisfano il criterio dell'accessibilità ai sensi della L. 13/89, D.M. 236/1989, L. 104/1992, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (compreso quanto previsto dalla normativa in merito alle barriere senso-percettive per non vedenti ed ipovedenti), quando normativamente non richiesti.	-30 %	-30%

- per le ragioni di seguito indicate: Incentivare gli interventi finalizzati al risparmio energetico, alla sicurezza sismica, al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti e all'innalzamento della qualità progettuale, legata all'accessibilità, anche nei nuovi edifici.

• in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del **7%** fissata dalla DAL N.186/2018;

- per le ragioni di seguito indicate: mantenere inalterata l'attuale percentuale da destinare a rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose;

• in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- stabilire la seguente riduzione del **15 % di riduzione di Td e/o Ts:**

- per le ragioni di seguito indicate: incentivare lo sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio comunale;

• inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;

• in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari di Td e/o Ts per le seguenti Frazioni: nome Frazione % riduzione Td % riduzione Ts

Area Artigianale Melatello -30% -30%

- per le ragioni di seguito indicate: Incentivare l'attuazione dei PUA e degli Accordi Operativi in corso di attuazione ed evitare il trasferimento delle attività in altre realtà produttive.

• in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

- prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

- per le ragioni di seguito indicate: per compensare gli impatti dell'intervento sull'ambiente, sulle infrastrutture e sul tessuto commerciale esistente;

• in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente costo medio della camera: € 60,00 (euro sessanta/00), calcolato facendo riferimento alla media dei prezzi tra le camere singole e doppie degli alberghi da tre stelle, in base a quanto emerge da una analisi di mercato sulla base di dati forniti dall'Ufficio Turismo Comunale;

- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

• in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di: non applicare alcuna riduzione, in quanto il Comune di Forlimpopoli risulta al di sotto del valore indicato;

• In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%):

- si ritiene di fissare le seguenti percentuali:

- 3 % per la funzione turistico-ricettiva;

- 5 % per la funzione commerciale;

- 8 % per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale;

- per le ragioni di seguito indicate: incentivare l'insediamento di attività nel territorio, premiando in particolare quelle di tipo turistico-ricettivo e garantire continuità con le modalità di applicazione del contributo previgente;

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

- si ritiene di stabilire che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, sia attuata mediante la presentazione del “*Conto finale dei lavori*” (rif. art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018) sottoscritto in originale dal Direttore dei Lavori e dalla/e Ditta/e esecutrice/i, in quanto trattasi di atto contabile esaustivo emesso dal direttore dei lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori che certifica in maniera esatta i lavori eseguiti e il corrispettivo dell’appaltatore. Tale documentazione verrà esaminata e validata dall’ufficio tecnico comunale, nell’ambito della procedura di approvazione del collaudo delle OOUU.

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- si ritiene di ammettere la corresponsione di una quota pari al **50%** del contributo di costruzione dovuto in corso d’opera, con le seguenti precisazioni:

- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fideiussione bancaria o assicurativa valida a tempo indeterminato e comunque fino a formale autorizzazione allo svincolo da parte del Comune. La fideiussione deve prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima a semplice richiesta scritta del Comune.

- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- il **25%** entro un anno dall’inizio dei lavori;

- il **25%** entro i termini di validità del titolo edilizio (non oltre 3 anni dalla data del permesso di costruire o della presentazione della SCIA/CILA)

per le ragioni di seguito indicate: agevolare l’attività edilizia incentivando modalità di pagamento dilazionate

DATO ATTO che, nell’osservanza di quanto previsto dall’atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell’**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”, per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, costituente l’**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia della propria **deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/01/2000** in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto “*Delibera del Consiglio Regionale 29.03.99 n. 1108 determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione-adempimenti*” e ss.mm.ii. e la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/04/2002** avente ad oggetto “*Legge 28/01/1977 n. 10 artt. 5 e 10. Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione*” e ss.mm.ii. , e

di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO nelle more dell'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di procedere, attraverso la predisposizione di un apposito elaborato cartografico costituente l'**Allegato 4** parte integrante del presente provvedimento, all'adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017, ai soli fini dell'applicazione della disciplina del contributo di costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla **propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013** ;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO CHE la proposta del presente atto è stata sottoposta alla Commissione Consiliare II°, nella seduta del 17/09/2019, la quale ha richiesto alcune precisazioni/correzioni, recepite nel presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del VI SETTORE edilizia privata territorio e ambiente, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione palesemente espressa nelle forme di legge:

Presenti:17

Astenuti:5 (Bernardi, Bravetti, Biguzzi, Mancini, Liverani)

Votanti:12

Voti Favorevoli:12

Voti Contrari: 0

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria **deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/01/2000** in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Delibera del Consiglio Regionale 29.03.99 n. 1108 determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione-adempimenti" e ss.mm.ii., e la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/04/2002** avente ad oggetto "*Legge 28/01/1977 n. 10 artt. 5 e 10. Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione*" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) **DI APPROVARE**, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**".
- 4) **DI APPROVARE**, ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, lo "**Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017**", di cui all'**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG).
- 5) **DI CONFERMARE**, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria **deliberazione di Consiglio Comunale di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013**.
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- 7) **DI PUBBLICARE** integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

8) **DI TRASMETTERE** copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

9) **DI DARE ATTO** che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

Inoltre con separata votazione palesemente espressa nelle forme di legge:

Presenti:17

Astenuti:5 (Bernardi, Bravetti, Biguzzi, Mancini, Liverani)

Votanti:12

Voti Favorevoli:12

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MONTI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT PISACANE ALFONSO

Destinazioni:

- Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**

- Altri:**

- Anagrafe delle Prestazioni**



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA

Delibera Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2019

Oggetto: *RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Forlimpopoli, 26/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT PISACANE ALFONSO

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA AA GG

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Deliberazione Di Consiglio Numero: 55 del 26/09/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 27/09/2019 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Registro Albo Pretorio N. 926 Anno 2019

Forlimpopoli, 27/09/2019

L'incaricato alla pubblicazione